



SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI

SOSPENSIONE VERSAMENTI IMPRESE MAGGIORMENTE COLPITE (ART.61)	OGGETTO: Ritenute, Contributi previdenziali e assistenziali, premi per l'assunzione obbligatoria
	DESTINATARI: Imprese maggiormente colpite indicate nelle lettere da a) a R) del c. 2 art. 58
	SOSPENSIONE: Dalla data di entrata in vigore del Decreto fino 30 aprile (tranne che per associazioni sportive fino al 31 maggio)
	RIPRESA VERSAMENTI: senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro 31 maggio 2020 o mediante rateizzazioni fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020 (per associazioni sportive entro il 30 giugno o rateazione in 5 rate mensili da giugno 2020).

SOSPENSIONE VERSAMENTI PER IMPRESE E LAVORATORI (Art.62, commi 2,3 e 5)	OGGETTO: Sospensione versamenti in autoliquidazioni di ritenute e trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, Iva e contributi previdenziali e assistenziale.
	DESTINATARI: Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professionisti con ricavi o compensi NON SUPERIORI A 2 MILLIONI DI EURO NELL'ANNO D'IMPOSTA PRECEDENTE. (La sospensione dell'Iva opera a prescindere dal volume d'affari per i soggetti con domicilio

	o sede nelle province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza)
	PERIODO: Versamenti che scadono tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020
	RIPRESA VERSAMENTI: I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

SOSPENSIONE PER I SOGGETTI DELLE CD. "ZONE ROSSE" (ART.62, COMMA 4)	OGGETTO: Differimento termini per effettuare i versamenti sospesi delle imposte e gli adempimenti tributari. I sostituti d'imposta non operano le ritenute sui redditi.
	DESTINATARI: Soggetti dei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020
	PERIODO: 31 maggio 2020 – mantenute le altre misure già previste con il DM 24.02.2020
	RIPRESA VERSAMENTI: I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

SOSPENSIONE DEI TEMINI DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI (ART. 62, commi 1 e 6)	OGGETTO: Tutti gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e dalla effettuazione di ritenute e trattenute addizionali regionali comunali
	DESTINATARI: Tutti i contribuenti

	PERIODO: 8.03.2020- 31.05.2020
	RIPRESA VERSAMENTI: Adempimenti da effettuare, senza sanzioni, entro il 30.06.2020
	NOTE: Restano ferme le disposizioni di cui al D.L. 2 marzo 2020, n.9 per i termini della dichiarazione precompilata 2020

<p>NON EFFETTUAZIONE DI RITENUTE SU REDDITO DI LAVORO AUTONOMO E ALTRI REDDITI E SU PROVVISORIE (ART.62, comma 7)</p>	OGGETTO: Non assoggettamento a ritenute d'acconto da parte del sostituto d'imposta dei redditi di lavoro autonomo e provvigioni
	DESTINATARI: Soggetti residenti con ricavi o compensi dell'anno precedente non superiori a euro 400.000 senza dipendenti o assimilati nel mese precedente
	PERIODO: Ricavi e compensi percepiti tra la data di entrata di vigore del decreto-legge e il 31 -marzo 2020
	NOTE: I contribuenti interessati sono tenuti a rilasciare apposita dichiarazione

<p>SOSPENSIONE DEI TERMINI RELATIVI ALL'ATTIVITA' DEGLI UFFICI DEGLI ENTI IMPOSITORI (ART.67)</p>	OGGETTO: Sospensione dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione, interpello, adempimento collaborativo, procedure di collaborazione e cooperazione rafforzata, accordi preventivi, patent box, accessi ad anagrafe tributaria e altri accessi
	DESTINATARI: Agenzia delle entrate ed altri enti impositori
	PERIODO: 08.03.2020-31.05.2020

	<p>NOTE: Durante la sospensione, le istanze di interpello e di consulenza giuridica sono presentate esclusivamente per via telematica. Termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti impositori estesa di due anni ai sensi dell'articolo 12 del Dlgs 159/15</p>
--	--

<p>SOSPENSIONE DEI TEMINI Di VERSAMENTO DEI CARICHI AFFIDATI ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE (ART.68)</p>	<p>OGGETTO: Cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi, avvisi di addebito Inps, accertamenti dogane, ingiunzioni e accertamenti esecutivi degli enti locali. Entrate tributarie e non tributarie</p>
	<p>DESTINATARI: Tutti</p>
	<p>PERIODO: 8.03.2020- 31.05.2020</p>
	<p>RIPRESA VERSAMENTI: I pagamenti scadenti nel periodo di sospensione devono essere effettuati in un'unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo medesimo (30 GIUGNO 2020)</p>
	<p>NOTE: Fino al 31 maggio 2020 sono sospese le attività di notifica di nuovi atti e delle azioni di riscossione per il recupero, anche coattivo, delle cartelle e degli avvisi i cui termini di pagamento sono scaduti prima dell'inizio del periodo sospensivo.</p>

<p>DIFFERIMENTO TEMINI "ROTTAMAZIONE-TER" E "SALDO E STRALCIO"</p>	<p>OGGETTO: Differimento dei termini di versamento della rata del 28 febbraio 2020 della c.d. "rottamazione ter" e della rata in scadenza il 31 marzo 2020 del c.d. "saldo e stralcio"</p>
	<p>DESTINATARI: tutti</p>
	<p>PERIODO: 31 maggio 2020</p>

	NOTE: Con il DL n.9 del 2 marzo il rinvio al 31 maggio era stato previsto per i soli contribuenti residenti o con sede legale nei comuni dell'allegato 1 del DPCM 2 marzo 2020
--	---

RINUNCIA ALLA SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI (ART.71)	OGGETTO: Con DM del MEF previste forme di menzione per i contribuenti che rinunciano alla sospensione ed effettuano i versamenti sospesi
	DESTINATARI: Contribuenti per i quali sono applicabili le misure di sospensione dei versamenti
	PERIODO: 2020